

## RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI TRIBUTARI

La disciplina del processo tributario è stata interessata da tutti i provvedimenti presi dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19. In prima battuta, con gli art. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020, è stato previsto "un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari" dal 9 al 22 marzo 2020. Con l'art. 83 del D.L. n. (cd. Decreto Cura Italia), in seguito, si è ritenuto "di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020", inserendo "in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 [del decreto-legge n. 11 del 2020] con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale". Da ultimo, è intervenuto l'art. 36 del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto liquidità), il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020.

## QUALI SONO LE UDIENZE TRIBUTARIE RINVIATE?

Ai sensi del combinato disposto delle norme richiamate, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva.

Il generalizzato rinvio delle udienze, tuttavia, non riguarda i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario nonché i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, in quanto rientranti tra "i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

Sono, altresì, esclusi dal rinvio d'ufficio i procedimenti cautelari di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, inerente alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 nonché i procedimenti finalizzati all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (Agenzia delle Entrate, Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E).



## QUALI SONO I TERMINI PROCESSUALI SOSPESI?

Resta sospesa, per tutte le parti del processo tributario, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, la decorrenza dei termini concernenti:

la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie ed il deposito del ricorso in seguito dell'infruttuoso esito della procedura di mediazione obbligatoria;

la proposizione dell'atto di appello, di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 del codice di procedura civile;

la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, di cui all'articolo 22, comma 1, e all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale, di cui all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

l'integrazione dei motivi di ricorso, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Sono, inoltre, sospesi per il medesimo periodo i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La sospensione non opera, invece, per i termini relativi ai procedimenti cautelari, dei quali si è già detto.



## LA SOSPENSIONE SI CUMULA CON QUELLA PREVISTA PER LE CONTROVERSIE RIENTRANTI NELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La sospensione prevista dai decreti emergenziali non incide sui termini ai quali si applica la sospensione recata dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti. La sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da definizioni agevolate, dunque, non si cumula con altre sospensioni di termini.

Consegue che (Circolare Agenzia delle Entrate 16 aprile 2020, n. 10/E):

nell'ipotesi in cui, per effetto della sospensione prevista dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge n. 119 del 2018, il termine di impugnazione della pronuncia giurisdizionale tributaria o di riassunzione o di proposizione del controricorso in Cassazione sia originariamente destinato a scadere in data successiva all'11 maggio 2020, non si tiene conto della sospensione prevista della disciplina emergenziale;

qualora il predetto termine sia destinato a scadere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, esso scadrà, in ogni caso, il 12 maggio 2020.

La sospensione, al contrario, opera in relazione ai termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, nei casi in cui detti termini non siano già scaduti alla data dell'8 marzo 2020.

È inoltre escluso dall'ambito di applicazione della sospensione dell'articolo 83 anche il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.